PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 28

Competenze della Corte dei conti - sezione enti locali

Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: "In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite e' superiore alla media" sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo e' comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo".

Versione in vigore dal 2 maggio 1987, non più in vigore dal 2 luglio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167
Titolo	II — Disposizioni fiscali e varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-167-1987/art-28-competenze-della-corte-dei-conti-sezione-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it